



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2022. (L. 27/12/2019 N. 160)

L'anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **Maggio**, alle ore **19:10** nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			Presente	Assente
1	CASTELLANI MAURIZIO	Sindaco	X	
2	CASTELLANI FABIO	Consigliere	X	
3	SCHENA PIER-GIORGIO	Vice Sindaco	X	
4	CAMPAGNARI MICHELE	Consigliere	X	
5	BOURMINA JANNA	Consigliere	X	
6	PERETTI OTTORINO	Consigliere	X	
7	TOGNI BARBARA	Consigliere	X	
8	GAMBINO CARLO	Consigliere	X	
9	DAL BON CHIARA	Consigliere	X	
10	ZANOLLI GIANCARLO	Consigliere	X	
11	TRUSCHELLI ALESSANDRA	Consigliere		X

Partecipa alla riunione Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno

Il Sindaco Sig. Maurizio Castellani, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta. Afferma che le aliquote IMU restano invariate per il 2022.

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di questa proposta di deliberazione.

RITENUTO opportuno far proprie le già menzionate motivazioni.

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 42 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lettera b) D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

Presenti: 10 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: tutti
Voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Sindaco chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

EFFETTUATA successivamente la votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti: 10 (incluso il Sindaco)
Favorevoli: tutti
Si approva pertanto l'immediata eseguibilità,

CIO' PREMESSO,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazione d'imposta l'art. 1 cc 748-755 Legge 27 dicembre 2019, n. 160 fissa le seguenti **aliquote di base**:

Tipologia Immobile	Aliquota Base	Aliquota Massima	Aliquota Minima
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze (comma 748);	0,50 %	0,60 %	0,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. 30/12/1993 557 convertito in L. 26/02/1994 n. 133 8 (comma 750);	0,10 %	0,10 %	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale	0,10 %	0,25 %	0,00 %

destinazione e non risultino locati cosiddetti "Beni merce" (comma 751)			
Terreni agricoli (comma 758)	0,76 %	1,06 %	0,00 %
Immobili ad uso produttiva di categoria "D" (comma 753)	0,86 %	1,06 %	0,76 %
Immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753)	0,86 %	1,06 %	0,00 %

PRESO ATTO che:

- il comma 749 prevede la **detrazione d'imposta** fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** dall'imposta dovuta per **l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e **classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze** e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

- il comma 751 prevede che **dal 1° gennaio 2022**, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "**beni merce**", finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**;

- il comma 758 lettera d) prevede **l'esenzione per i terreni agricoli "ricadenti in aree montate o di collina** delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 e che **il Comune di San Zeno di Montagna rientra in tale elenco**;

- il comma 744 conferma la **riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 0,76** per cento, con riferimento ai **fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10"**, riconoscendo ai comuni le somme derivanti da attività di accertamento a titolo di imposta, interesse e sanzioni;

-ai sensi dell'art. 741, lettera b) della Legge 160/2019 "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o ascrivibile in catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in **immobili diversi situati nel territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile";

-l'art. 5-decies, comma 1, D.L. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 215/2021, stabilisce che le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare anche nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in **immobili diversi situati in comuni diversi**;

VISTO il comma 747 il quale prevede la **riduzione della base imponibile del 50%** per i seguenti casi:

- a) Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e, accertati dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario e supportata da idonea documentazione alla dichiarazione;
- c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate in nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti il linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categoria catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO il comma 759 il quale prevede l'**esenzione dall'imposta**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) Gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) I fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

VISTO L'ART. 1 c. 48 DELLA Legge 30 dicembre 2020, n. 178 il quale stabilisce che " A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'imposta municipale propria** di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, **e' applicata nella misura della metà....."**

VERIFICATO che il comma 743, art. 1, della Legge n. 234/2021 prevede, per il solo anno 2022, una riduzione al 37.5% dell'aliquota Imu dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso gratuito, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia;

PRESO ATTO della **Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021** con la quale il MEF specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano:

- *Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito*
<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale>;
- *Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale*
<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati>;

VISTO l'art. 78 lettera d) del D.L. n. 104/2020 il quale prevede per tutto l'esercizio 2022 l'esonero dal pagamento dell'Imu degli immobili censiti nella categoria catastale D/3 e destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

VISTO il comma 755, secondo il quale "A decorrere dall'anno 2020 limitatamente agli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

DATO ATTO che questo comune, per l'anno 2021 non si è avvalso della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino al massimo consentito dall'articolo 1 comma 677, della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che, per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, "A decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze...;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del già menzionato prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

VERIFICATO che anche per l'anno 2022 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

DATO ATTO che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

Tipologia Immobile	Aliquota Base	Aliquota Massima	Aliquota Minima
unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze (comma 748);	0,50 %	0,60 %	0,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. 30/12/1993 557 convertito in L. 26/02/1994 n. 133 8 (comma 750);	0,10 %	0,10 %	0,00 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non risultino locati cosiddetti "Beni	0, 10 %	0,25 %	0,00 %

merce" (comma 751)			
Terreni agricoli (comma 752)	0,76 %	1,06 %	0,00 %
Immobili ad uso produttiva di categoria "D" (comma 753)	0,86 %	1,06 %	0,76 %
Immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753)	0,86 %	1,06 %	0,00 %

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2022:

-unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze: 0,4%

-fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L.557 del 30/12/1993 conv. L. 26/02/1994 n. 133; 0,10%

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non risultino locati, cosiddetti "Beni merce", ai sensi comma 751 dal 1^a gennaio 2022: esenti

-Terreni agricoli, ai sensi del comma 758 lettera d) esenti

- Immobili ad uso produttiva di categoria "D" 1%

- Immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753) 1,05%

RITENUTO di non avvalersi, per l'anno 2022 della facoltà di cui art. 1. Comma 755 L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino al massimo consentito dall'articolo 1 comma 677, della legge n. 147/20136 in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26 Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2022 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale ed assimilate (Cat. A-da A/2 a A/7 e A/11) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	Esente	- immobili situati nello stesso comune (comma 741 lettera b));
Abitazione principale di pregio ed assimilate classificata nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7).una per categoria	0,4 %	Abitazione principale di pregio e relative pertinenze
Detrazione per abitazione principale per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8, A/9.	€ 200,00	Art. 1, comma 759, Legge n. 160/2019
Altre abitazioni – Immobili di cat. A (tranne A 10)	1,05 %	- immobili concessi in <u>uso gratuito</u> a parenti senza riduzione della base imponibile; - immobili concessi in <u>locazione</u> a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale; - immobili <u>a disposizione</u> ;

Abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (tranne per A1/A8/A9)	1,05%	riduzione 50% base imponibile, art.1, comma 747, Legge n. 160/2019;
Unica unità immobiliare, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia	Riduzione al 37,5% dell'aliquota di riferimento	Per il solo anno 2022: -Riduzione al 37,5% dell'aliquota Imu per i pensionati residenti all'estero con i requisiti di cui al comma 743, art. 1 Legge 234/2021;
Immobili di categoria A10	1%	Uffici e studi privati;
Immobili di categoria C/1	1%	Negozi e Botteghe;
Immobili di categoria C/2	1,05%	Magazzini e locali di deposito;
Immobili di categoria C/3	1%	Laboratori per arti e mestieri;
Immobili di categoria B, C/4, C/5	1%	Fabbricati comuni;
Immobili di categoria C/6-C/7	1,05 %	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie;
Immobili di categoria D (tranne D/3) e (tranne D/2 ubicati nelle frazioni di Prada e Pra bestemà) e (D/10)	1%	Immobili industriali e commerciali; 0,76 % versamento quota stato
Immobili di categoria D/2 ubicati nelle frazioni di Prada e Pra bestema')	0,9%	Alberghi e pensioni (con fine di lucro) ubicati in zona periferica
Immobili di categoria D/3	Esente	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro): -esente per tutto il 2022- D.L. n. 104/2020 lettera d) nell'ambito degli esoneri misure emergenziali covid.
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola – cat. D/10	0,1%	Fabbricati per funzioni connesse all'attività agricola
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola – cat. A, C/2, C/6, C/7	0,1%	Fabbricati per funzioni connesse all'attività agricola
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non risultino locati cosiddetti "Beni merce"	Esenti	Esenti dal 1° gennaio 2022 art. 1 comma 751, legge n. 160/2019
Terreni agricoli	Esenti	Esenti art. 1, comma 758, lettera d) Legge n. 160/2019

Aree fabbricabili	1,05%	Aree fabbricabili
-------------------	-------	-------------------

- ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta applicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2022 ammonta a euro 1.437.330,43 già comprensivo della decurtazione del gettito per quota alimentazione del Fondo solidarietà comunale (euro 240.770,53) e della trattenuta per incapienza del Fondo di solidarietà comunale (euro 316.559,90), per un gettito netto di euro 880.000,00.

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria vigente;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente Regolamento IMU si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art. 151 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2020, n.267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali, del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 con il quale è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31.05.2022.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000. N. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011n, 118;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

per le motivazioni di indirizzo gestionale di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. **Di approvare** le aliquote e le detrazioni della "Nuova IMU", da applicare nell'anno 2022;
2. **Di prendere atto** che le già menzionate aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
3. **Di applicare** le suddette aliquote e detrazioni alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
---------	--------------------

Esente	Abitazione principale ed assimilate cat. A – da A/2 ad A/7 e A/11 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 – una per categoria -;
0,4%	Abitazione principale ed assimilate cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) – una per categoria -
€ 200,00	Detrazione per abitazione principale per gli immobili classificati nella categoria catastale A/1, A/8, A/9
1,05%	Altre abitazioni – Immobili di categoria A (tranne A10): - Immobili concessi in uso gratuito a parenti senza riduzione della base imponibile; - Immobili concessi in locazione a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale; - Immobili a disposizione;
1,05%	Altre Abitazioni- Immobili di categoria A (escluso A/1. A/8 A/9, A/10) - comodato uso gratuito con riduzione 50% base imponibile a parenti in linea retta 1° grado.
0,65%	Altre abitazioni – Immobili di categoria A – da A/2 ad A/7 e A/11- pensionati AIRE
1%	Uffici e studi privati – cat. A/10
1%	Negozi e botteghe – cat. C/1
1,05%	Magazzini e locali di deposito – cat. C/2
1%	Laboratori arti e mestieri – cat. C/3
1%	Fabbricati comuni – cat. B, C/4, C/5
1,05%	Stalle, scuderia, rimesse, autorimesse, tettoie – cat. C/6, C/7
1%	Immobili industriali e commerciali – cat. D, escluso D/2 ubicati in zona Prà Bestemà e Prada, escluso D/3, escluso D/10
0,9%	Alberghi pensioni (con fini di lucro) ubicati in zona Pra Bestemà e Prada
Esente	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) –esente per tutto l'esercizio 2022 - art. l'art. 78 lettera d) del D.L n. 104/2020
0,10%	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola – cat. D/10
0,10%	Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola – cat. A, C/2, C/6
Esente	Fabbricati Beni merce – esente dal 1° gennaio 2022
Esente	Terreni Agricoli – Esenti - art. 1, comma 758, lettera d) Legge n. 160/2019
1,05%	Aree fabbricabili

4. **Di non** avvalersi, per l'anno 2022 della facoltà di cui all'art. 1 comma 755 L. n. 160/2019 di aumentare l'aliquota IMU fino al massimo consentito dall'art.1 comma 677, della legge n. 147/20136 in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, cc. 10-26 Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
5. **Di stimare** in euro 880.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2022 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di euro 557.330,43 a titolo di quota di alimentazione e per incapienza del Fondo di solidarietà comunale.
6. **Di allegare** la presente Deliberazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;
7. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 l'unità organizzativa è l'Area Economico Finanziaria e, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il rag. Maurizio Castellani;
8. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale del portale www.portaledelfederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2022 (termine perentorio) ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L 6 dicembre 2011, n. 201, secondo le specifiche tecniche e procedurali per la redazione ed invio delle delibere stabilite con Decreto del ministro dell' Economia e Finanze del 20 Luglio 2021;
9. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento in elenco, nella sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;

DELIBERAZIONE C.C. n. 6 del 20/05/2022

Letto, confermato e sottoscritto

<p>Il Presidente Maurizio Castellani <i>Firmato digitalmente</i></p>	<p>Il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Moliterno <i>Firmato digitalmente</i></p>
---	--